



COMUNE DI NIMIS

PROVINCIA DI UDINE SERVIZIO SEGRETERIA

N. di Reg. Gen. 349 in data 12-12-2019

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N. 69 DEL 12-12-2019

OGGETTO: Determina a contrarre per l'affidamento diretto del servizio di Responsabile per la protezione dei dati (RDP DPO) art. 37 del Reg. 679/16 GDPR e servizi correlati, per il periodo 01/01/2020-31/12/2020, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016.

CIG: Z5F2B2AEE8

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco N. 1 del 31.10.2016 (prot. n.7740/2016) di nomina dei titolari di posizione organizzativa e da ultimo il Decreto del Sindaco N. 6 del 08.05.2018 (prot. n.3434/2018) di nomina del Segretario Comunale quale Responsabile dell'Area Amministrativa;

VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 13.04.2006;

VISTO il vigente regolamento dei contratti approvato con deliberazione consiliare n. 35 del 24.08.2007;

PREMESSO che:

- che con deliberazione di C.C. n.12 del 26.03.2019 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2019/2021;
- con deliberazione di C.C. n.13 del 26.03.2019 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021;
- con deliberazione di G.C. n.38 del 04.04.2019 di attribuzione risorse ai responsabili di servizio;

PREMESSO che il 25 maggio 2016 è entrato in vigore il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 c.d. GDPR (General Data Protection Regulation) il quale stabilisce le nuove norme in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché le norme relative alla libera circolazione di tali dati;

RILEVATO che il summenzionato Regolamento è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri dell'Unione Europea dal 25 maggio 2018;

CONSIDERATO che con il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 viene recepito nel nostro ordinamento giuridico il "principio di accountability" (obbligo di rendicontazione) che impone alle Pubbliche Amministrazioni titolari del trattamento dei dati;

CONSIDERATO, inoltre, che detto Regolamento ha rafforzato i poteri delle Autorità Garanti nazionali ed inasprito le sanzioni amministrative a carico delle imprese e Pubbliche Amministrazioni prevedendo, in particolare, in caso di violazione dei principi e disposizioni del Regolamento, che le sanzioni, per le Pubbliche Amministrazioni, possono arrivare fino a 20 milioni di euro (art.83);

DATO ATTO che tali obblighi di documentazione delle misure di sicurezza risultano analoghi a quelli previsti dal documento programmatico sulla sicurezza (DPS) di cui al D.Lgs. 196/2003, abrogato dal Decreto Legge n.5 del 9 febbraio 2012, convertito in legge n.35 del 4 aprile 2012;

TENUTO CONTO, inoltre, che il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 ha disciplinato anche la nuova figura del "Data Protection Officer" (DPO), responsabile della protezione dei dati personali; che le Pubbliche Amministrazioni hanno l'obbligo di nominare al proprio interno ovvero mediante ricorso a soggetti esterni all'Ente, in base ad un contratto di servizi, con il compito di consulenza e verifica sugli adempimenti in materia di privacy;

VERIFICATO che tra il personale all'interno del Comune di Nimis non sono presenti le professionalità necessarie a ricoprire il ruolo del DPO che, ai sensi dell'art.37 del GDPR, deve essere dotato della "conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati e della capacità di assolvere ai compiti di cui all'art.39" del medesimo GDPR;

PRESO ATTO che l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, all'attualità consenta alle amministrazioni di procedere all'affidamento diretto di appalti di importo inferiore ai 40.000 € anche senza previa consultazione di due o più operatori economici e quindi non ci sia l'obbligo di legge di una previa consultazione di ulteriori preventivi per affidamenti inferiori ai 40.000 €, ma in ottemperanza dei principi fondamentali sanciti dall'art 4 del d.lgs. 50/2016 in particolar modo in riferimento all'economicità ed adeguatezza del servizio proposto e valutato che il servizio attualmente affidato, in conseguenza di una gara ad evidenza pubblica, presenta un costo di € 1.900,00 annui e considerate le vari proposte visionate, tra cui quelle della Maggioli, dello Studio Cavaggioni, financo a valutare l'accordo quadro dell'ANPCI sottoscritto con l'avv. Cristiano Michela per agevolare i piccoli comuni che senza dubbio per la sua funzione istituzionale è uno dei più significativi e che ha previsto comunque la corresponsione di una quota annuale pari a € 1.500,00 oltre ad IVA ai sensi di legge, con ciò non comprendendo la funzione di DPO, ma soltanto i servizi ad esso correlati oltre alla quota associativa ANPCI (€ 163,00);

VALUTATA dunque la proposta di servizio della funzione di DPO di data 14/11/2019 dell'avv. Paolo Vincenzotto prot. n. 8372/A/2019 per un importo complessivo di € 1.000,00 oltre IVA (22%), Cassa Avvocati (4%) e Spese Generali ai sensi del DM 55/14 (15%), notevolmente inferiore alle proposte alternative e che il servizio prestato è stato già valutato positivamente da altri enti come tra l'altro emerge dal curriculum vitae allegato alla presente determina;

RICHIAMATI:

- l'art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. che prevede l'affidamento diretto, per importi inferiori a 40.000,00 euro;
- il comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) con cui è stato modificato l'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro

DATO ATTO che il servizio richiamato in oggetto non è fra le convenzioni attive CONSIP;

RITENUTO, pertanto, opportuno procedere all'affidamento del servizio di che trattasi, nel rispetto del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. all'avv. Paolo Vincenzotto con studio in Pordenone (PN) - Corso Vittorio Emanuele II, 54 - C.F. VCNPLA75H28G888H - P.IVA N.01483140933;

RILEVATO, inoltre, che ai fini di cui al D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., trattandosi di un servizio di natura intellettuale, non si ravvisa l'esistenza di interferenze e, pertanto, i costi della sicurezza sono pari a zero;

VISTO l'art.32 comma 10 il quale stabilisce, tra l'altro, che il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere a) e b) del medesimo D.Lgs. n.50/2016;

DATO ATTO che, con la sottoscrizione del presente atto, si attesta contestualmente la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art.147 bis del D.Lgs n.267/2000;

DATO ATTO dell'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n.241/1990;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare:

- l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
- l'articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

VISTO l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

VISTO il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 27.11.2019,

DETERMINA

Per quanto indicato in premessa e qui confermato:

1. DI AFFIDARE avv. Paolo Vicenzotto con studio in Pordenone (PN) Corso Vittorio Emanuele II, 54 C.F. VCNPLA75H28G888H – P.IVA N.01483140933, ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 il servizio di:

- Responsabile della protezione dei dati (DPO ovvero RDP) mediante lo svolgimento dei compiti e funzioni stabili dall'art.39 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e comunque dalla normativa vigente in materia secondo la proposta di servizio dd 14.11.2019 prot n. 8372/A/2019;

2. DI IMPEGNARE, ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i. e con riferimento all'esigibilità della spesa e del relativo cronoprogramma di imputazione (EPF) la spesa complessiva di € 1.459,12= sul capitolo di seguito indicato:

Eser.	EPF	CIG	Cap	Mis.- Prog.	Piano dei Conti Finanziario					Importo	Soggetto
2020	2020	Z5F2B2AEE8	85	01-02	1	03	02	06	999	1.459,12	Avv. Paolo Vicenzotto Corso Vittorio Emanuele II, 54 Pordenone

del bilancio di previsione 2019/2021;

3. DI DARE ATTO che il servizio indicato al punto 1) del dispositivo del presente atto decorre dal 01 gennaio 2020 al 31.12.2020;

4. DI DEROGARE alla disposizione di cui all'art.32 comma 9 del D.Lgs. n.50/2016 la quale prevede che “il contratto non può essere stipulato prima dei trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione” applicando l'art.32 comma 10 il quale stabilisce, tra l'altro, che il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere a) e b) del medesimo D.Lgs. n.50/2016

5. DI DISPORRE che il servizio indicato al punto 1) del dispositivo del presente atto è affidato in pendenza dei previsti controlli sui requisiti per contrarre con la Pubblica Amministrazione a pena di decadenza in caso di esito negativo degli stessi;

6. DI DARE, altresì, atto che:

- il servizio ha natura intellettuale e non prevede la stesura del DUVRI e che, pertanto i costi della sicurezza sono pari a zero;
- che non sono attive convenzioni Consip si cui all'art.26, comma 1, della legge 488/1999, aventi per oggetto i servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura;
- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;
- il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell'U.O. Segreteria Generale/Personale/Affari Generali e Legali Tomaz Milic;

7. DI DISPORRE la comunicazione, al prestatore affidatario dell'appalto, dell'indirizzo url del sito del Comune ove è pubblicato e reperibile, all'interno della sezione “Amministrazione trasparente”, il “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Nimis, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.8 del 28.01.2014, in conformità a quanto disposto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, contenente i principi e obblighi la cui violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con il fornitore, così come stabilito dall'art. 2, comma 3 del citato D.P.R.;

8. DI ADEMPIERE agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dagli articoli 37 del D.Lgs. 33/2013 ed 1, c. 32 della legge 190/2012.

Il sottoscritto attesta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147bis del D.Lgs. n. 267/00, come modificato dal D.L. n. 174/2012, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa nella redazione del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Milic Tomaz

La sottoscritta attesta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147bis del D.Lgs. n. 267/00, come introdotto dal D.L. n. 174/2012, la regolarità contabile e la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Duranti Graziana